

Bonus “Teatro e Spettacoli”. Pronto il codice tributo per la compensazione

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 67/E del 30 novembre 2021 ha istituito il codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta a favore delle imprese esercenti le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo, di cui all'articolo 36-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

Cfp Bonus “Teatro e Spettacoli”. La percentuale è pari al 4,1881 per cento

Determinata in 4,1881% la percentuale per il calcolo del contributo a fondo perduto destinato al settore delle attività teatrali e degli spettacoli dal vivo, così come previsto dal D.L. Sostegni. Pertanto, la percentuale del credito d'imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 4,1881 per cento dell'importo del credito richiesto. Con successiva risoluzione sarà istituito il codice tributo da indicare nel modello F24 per utilizzare in compensazione il credito d'imposta.

Bonus “Teatro e Spettacoli”. Diffuso il vademecum per beneficiare del credito d'imposta

Arrivano le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate per richiedere il nuovo bonus destinato al settore delle attività teatrali e degli spettacoli dal vivo, così come previsto dal D.L. Sostegni. Nella circolare n. 14/E pubblicata oggi vengono, infatti, fornite indicazioni su come ottenere il contributo, sotto forma di credito d'imposta del 90% delle spese sostenute nel 2020, sui requisiti da rispettare e sulle tipologie di spese ammissibili.

Stralcio cartelle esattoriali fino a 5.000 euro. Carichi da annullare, scadenze e adempimenti

Pubblicate le regole dello Stralcio dei debiti fino a 5mila euro previsto dal “Decreto Sostegni” (D.L. n. 41/2021). Con la circolare n. 11/E, firmata dal direttore dell'Agenzia delle Entrate ed emanata d'intesa con Agenzia entrate-Riscossione, vengono forniti chiarimenti sui debiti che possono essere

annullati, sui contribuenti che possono beneficiare della misura e sulle tempistiche. In particolare, il 31 ottobre 2021 saranno stralciati in automatico tutti i debiti che, al 23 marzo 2021, hanno un importo residuo fino a 5mila euro, affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Il limite di 5mila euro (inclusi capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni) va calcolato in relazione agli importi dei singoli carichi. Possono accedere allo Stralcio le persone fisiche (modello 730 e Redditi 2020) che hanno percepito nell'anno d'imposta 2019 un reddito imponibile fino a 30mila euro e gli enti (Società di capitali, Società di persone ed Enti non commerciali) che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30mila euro.

Stralcio dei debiti fino a 5 mila euro. Gli step per l'annullamento

Si pubblica il Decreto Direttore Generale delle Finanze del 14 luglio 2021 che stabilisce le modalità e le date dell'annullamento, dei debiti di importo residuo, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, il discarico e la conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti creditori.

“Stralcio” dei debiti fino a 5 mila euro. On-Line la procedura per la verifica e “annullamento” della cartelle sotto i 5.000 euro contenute nei piani di rottamazione ter e saldo e stralcio

L'Agenzia delle entrate-Riscossione ha messo a disposizione dei contribuenti sul proprio sito il software che permette di verificare se nei documenti (cartelle/avvisi) inclusi nel piano di pagamento della “Rottamazione-ter” e/o del “Saldo e stralcio”, sono presenti carichi affidati all'Agente della riscossione dal 01/01/2000 al 31/12/2010 rientranti tra quelli di importo residuo fino a 5 mila euro, calcolato alla data del 23/03/2021, per i quali la legge ha previsto l'annullamento (cfr. art. 4 commi da 4 a 9 del D.L. n. 41/2021).

Indennità Covid-19 ex Decreto Sostegni. Dall'Inps le istruzioni per la gestione

delle istruttorie relative alle eventuali domande di riesame

Con messaggio 2564 del 9 luglio 2021, l'Inps ha fornito le istruzioni per la gestione delle istruttorie relative alle eventuali domande di riesame presentate dai richiedenti le cui istanze sono state respinte per non aver superato i controlli inerenti all'accertamento dei requisiti normativamente previsti.

Libri stampati e stoccati in magazzino: non rilevano ai fini del calcolo di forfetizzazione della resa IVA. Stessa irrilevanza ai fini del calcolo del fatturato e dei corrispettivi per il Cfp Covid-19 Decreto Sostegni

I libri stampati e non venduti, né spediti o consegnati, ma lasciati nel proprio magazzino, non rilevano nel calcolo con

il metodo della resa forfettaria in quanto non si è verificato il momento impositivo. Ulteriore conseguenza è che i predetti prodotti editoriali stampati ma non spediti o consegnati, ma solo immagazzinati, non rilevano per riconoscimento del contributo a fondo perduto per i titolari di partita IVA introdotto dall'articolo 1 decreto-legge n. 41 del 22 marzo 2021, conv., con mod., dalla legge n. 69 del 21 maggio 2021, cd. "Cfp Covid-19 Decreto Sostegni", posto che ai fini del calcolo del predetto contributo a fondo perduto rileva "...l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi...".

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 19/20 del 2021

In questo numero:

Speciale – Decreto "Sostegni" convertito in legge

(Testo e guida normativa delle misure fiscali e per il sostegno alle imprese e all'economia)

D.L. Sostegni-bis. Agenzia-Riscossione aggiorna le faq su cartelle e pagamenti

Sono disponibili sul sito internet di Agenzia delle entrate-Riscossione gli aggiornamenti delle risposte alle domande più

frequenti (Faq) con le novità introdotte in materia di riscossione dal Decreto “Sostegni-bis” (D.L. n. 73/2021).

Il provvedimento proroga fino al 30 giugno 2021 il termine finale di sospensione della notifica degli atti, delle procedure di riscossione, dei pagamenti delle cartelle e delle rateizzazioni.

Il decreto sancisce, inoltre, lo scioglimento di Riscossione Sicilia SpA e il riassetto delle attività di riscossione nel territorio della Regione siciliana dove, a partire dal 1° ottobre 2021, sarà operativa Agenzia delle entrate-Riscossione. Si tratta di un nuovo capitolo della riforma organizzativa del settore che consentirà all’ente pubblico di riscossione creato nel 2017 di estendere la propria operatività sull’intero territorio nazionale.

Tutte le informazioni sulle novità normative introdotte negli ultimi mesi sono disponibili sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, sull’app Equiclick, oppure rivolgendosi al Contact Center al numero 060101.

Vediamo nel dettaglio alcuni chiarimenti contenuti nelle Faq relative alle ultime misure introdotte dal Decreto Sostegni-bis i in materia di riscossione.

Decreto Sostegni “convertito” : le principali novità inserite dalla legge di

conversione nel settore lavoro

È stata pubblicata la Legge 21 maggio 2021, n. 69 recante la *“Conversione in legge, con modificazioni, del [decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41](#), recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”*.

In sede di conversione in legge del [Decreto Sostegni \(D.L. 22 marzo 2021, n. 41\)](#), sono state apportate talune modifiche anche nel settore lavoro.

Di seguito, le principali novità:

- **contributo a fondo perduto per le *startup***, riconoscimento per il 2021 di un contributo nella misura di 1.000 euro ai soggetti titolari di reddito d'impresa che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 (art. 1-ter);
- **i trattamenti di CIGO, ASO e CIGD** di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 8 del Decreto Sostegni possono essere concessi in continuità ai datori di lavoro che abbiano integralmente fruito dei trattamenti di cui all'art. 1, comma 300, della Legge di Bilancio 2021 (art. 8, comma 2-bis);
- per il **settore marittimo**, con riferimento ai porti che abbiano sofferto una sensibile diminuzione del traffico roteabile e passeggeri e esistano stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche e delle imprese portuali, in via eccezionale e temporanea, in favore dei lavoratori in esubero delle imprese che operano in tali porti si prevede un'indennità per le giornate di mancato avviamento al lavoro come disciplinata dall'art. 3, comma 2, della L. 28 giugno 2012, n. 92 (art. 9-bis);

- **istituzione di un Fondo per genitori lavoratori separati o divorziati** al fine di garantire la continuità di versamento dell'assegno di mantenimento tramite erogazione di una parte o dell'intero assegno di mantenimento, fino a un importo massimo di 800 euro mensili (art. 12-*bis*);
- **il contributo a sostegno delle madri disoccupate con figli disabili** disposto dalla Legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2020, n. 178) è accordato ad uno dei genitori disoccupati (art. 13-*bis*);
- **incremento del Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche** di 50 milioni di euro per l'anno 2021 (art. 14-*bis*);
- **indennità connessa all'emergenza da COVID-19 per i lavoratori in somministrazione del comparto sanità**, in servizio alla data del 1° maggio 2021, le cui modalità di erogazione saranno stabilite con Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (art. 18-*bis*).

Fonte: MinLavoro – <https://www.lavoro.gov.it>

Le misure per lo sport previste dal “Decreto Sostegni” convertito in legge

È entrata in vigore il 22 maggio 2021, la legge 21 maggio 2021, n. 69 che converte il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (cosiddetto “Decreto Sostegni 1”)

Si evidenziano di seguito le novità introdotte per il mondo dello sport in sede di conversione, rispetto alle misure già previste nell'originario decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.

Decreto Sostegni “convertito” pubblicato in Gazzetta: le principali novità inserite dalla legge di conversione

Dopo i decreti-legge cosiddetti Cura Italia, Liquidità, Rilancio, Agosto, e Ristori, convertito in legge e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 21 maggio 2021, Supplemento Ordinario n. 21/L, il Decreto cd. “Sostegni”. Il predetto decreto-Legge n. 41 del 22 marzo 2021, conv., con mod., dalla legge n. 69 del 21 maggio 2021 è composto da 94 articoli, suddivisi in 5 Titoli, e reca disposizioni urgenti per il sostegno alle imprese e all'economia, nonché in materia di lavoro, salute e sicurezza, enti territoriali ed altri ambiti. Esse si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione.

Decreto Sostegni, il Governo pone la fiducia alla Camera

Nella seduta di lunedì 17 maggio il Ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, ha posto, a nome del Governo, la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19 (A.C. 3099), nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato. Le dichiarazioni di voto sulla fiducia si svolgono martedì a partire dalle ore 15, la chiama per appello nominale a partire dalle ore 16.33. Le dichiarazioni di voto finale nella seduta di mercoledì a partire dalle ore 19.

Contributi a fondo perduto previsti dal Decreto Sostegni 1. Diffusa la circolare delle Entrate sciogli-dubbi

Non rientrano nel calcolo dei sostegni i contributi a fondo perduto erogati lo scorso anno in attuazione dei decreti emanati per far fronte alle conseguenze economiche dell'emergenza Covid-19 (Decreti "Rilancio", "Agosto", "Ristori", "Natale"). Gli stessi aiuti non vanno considerati

per determinare la soglia di accesso al regime forfettario, la disciplina di favore destinata alle persone fisiche che esercitano attività di impresa, arti o professioni con ricavi o compensi non superiori a 65mila euro.

Sono due dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 5/E di oggi, che illustra – a seguito degli ulteriori contributi a fondo perduto previsti dal D.L. Sostegni – alcuni aspetti relativi all'accesso ai contributi e risponde ai quesiti formulati dagli operatori, anche con riguardo ad alcuni casi particolari.

Il Decreto Sostegni 1 con le modifiche introdotte dal Senato

TITOLO I SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'ECONOMIA	TITOLO I SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'ECONOMIA
Art. 81.	Articolo 81.
Art. 1.	Articolo 1.
<p><i>(Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici a preview del decreto per presuppolti IVA)</i></p> <p>1. Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica «COVID-19», è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario.</p> <p>2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulta cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai soggetti che hanno cessato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del presente decreto, agli enti pubblici di cui all'articolo 74 nonché ai soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.</p> <p>3. Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 52 del testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e compresi di cui all'articolo 74, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi a 10 milioni di euro nel secondo</p>	<p><i>(Preview del versamento dell'IRAP)</i></p> <p>1. All'articolo 62-bis, comma 3, del decreto legge 18 agosto 2020, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, la parola « 30 aprile 2021 » è sostituita dalle seguenti: « 30 settembre 2021 ».</p> <p>Articolo 1.</p> <p><i>(Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici a preview del decreto in materia di dichiarazione presuppolti IVA)</i></p> <p>1. Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario.</p> <p>2. Adempiti.</p> <p>3. Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 52 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nonché ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del presente testo unico o con ricavi di cui all'articolo 74, comma 1, del medesimo testo unico, non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta ante-</p>

Si riporta il testo a fronte, *ante* e *post* modifiche apportate dalla Senato della Repubblica.

Iter – Approvato dal Senato della Repubblica il 6 maggio 2021. Trasmesso dal presidente del Senato della Repubblica il 7 maggio 2021.

[Link al testo del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41](#), recante: «*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19*», comprendente le modificazioni apportate dalla Senato.

Decreto sostegni 1: il Senato approva. Il testo passa ora all'esame della Camera

Con 207 voti favorevoli, 28 contrari e 5 astensioni, il Senato, giovedì 6 maggio, ha rinnovato la fiducia al Governo approvando l'emendamento interamente sostitutivo del ddl n. 2144, di conversione in legge del decreto-legge n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19. Il testo passa ora all'esame della Camera.

D.L. “Sostegni 1”. Gli emendamenti approvati in commissione al Senato della Repubblica

Emendamenti e ordine del giorno approvati dalle Commissioni riunite e relativi subemendamenti

(Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 – A.S. 2144)

In arrivo la proroga al 31 maggio 2021 della sospensione delle attività di riscossione e della notifica delle cartelle

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze comunica che è in corso di definizione il provvedimento normativo che differirà al 31 maggio 2021, il termine di sospensione delle attività di riscossione, attualmente fissato al 30 aprile 2021 dall'art. 4 del decreto-legge n. 41/2021 (cd. Decreto Sostegni).

La sospensione, introdotta a partire dall'8 marzo 2020 dall'art. 68 del decreto-legge n. 18/2020 (cd. Decreto "Cura Italia"), riguarda tutti i versamenti derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di accertamento esecutivi affidati all'Agente della riscossione, nonché l'invio di nuove cartelle e la possibilità per l'Agenzia di avviare procedure cautelari o esecutive di riscossione, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti.

Restano sospese, inoltre, le verifiche di inadempienza che le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, prima di disporre pagamenti di importo superiore a cinquemila euro.

Attiva la procedura on line per le nuove domande “bonus 2400 euro”

È da oggi on line la procedura che permette ai nuovi beneficiari di accedere al bonus di 2400 euro previsto dal D.L. Sostegni, che hanno tempo fino al 31 maggio per presentare domanda.

Come ricordato dalla circolare Inps n.65/2021 pubblicata il 19 aprile, le categorie lavorative a supporto delle quali è stato attivato il bonus sono:

lavoratori stagionali, lavoratori a tempo determinato e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
lavoratori stagionali e in somministrazione di settori diversi dai settori del turismo e degli stabilimenti termali;
lavoratori intermittenti;
lavoratori autonomi occasionali;
lavoratori incaricati delle vendite a domicilio;
lavoratori dello spettacolo.

Bonus 2400 euro (D.L.

Sostegni): pubblicata la circolare Inps | Procedura per nuovi beneficiari al via in settimana e termini presentazione domande prorogati al 31 maggio

Pubblicata la circolare Inps n.65 del 19 aprile 2021 con i dettagli e le modalità operative per l'assegnazione del cosiddetto "bonus 2400 euro" a supporto di alcune categorie lavorative colpite dall'emergenza epidemiologica da Covid, in attuazione dell'art. 10 del D.L. 22 marzo 2021, n.41 (Decreto Sostegni), individuate in:

- lavoratori stagionali, lavoratori a tempo determinato e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori stagionali e in somministrazione di settori diversi dai settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori intermittenti;
- lavoratori autonomi occasionali;
- lavoratori incaricati delle vendite a domicilio;
- lavoratori dello spettacolo.

Nella circolare precisato che i lavoratori già beneficiari delle indennità di cui agli articoli 15 e/o 15-bis del decreto-legge n. 137 del 2020 non devono presentare una nuova domanda per l'accesso all'indennità una tantum di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto Sostegni, ma la stessa verrà erogata dall'INPS secondo le modalità già indicate dagli stessi e con cui è stato effettuato il pagamento delle indennità di cui ai citati articoli 15 e 15-bis.

I lavoratori che non hanno invece beneficiato delle indennità di cui agli articoli 15 e/o 15-bis del decreto-legge n. 137 del 2020 possono presentare domanda per il riconoscimento delle indennità onnicomprensive di cui all'articolo 10, commi 2, 3, 5 e 6, del decreto-legge n. 41 del 2021 entro la data del 31 maggio 2021.

Periodi di copertura CIG settimana dal 29 marzo al 4 aprile 2021. Nessun vuoto di copertura di cassa

Sarà a breve chiarito in una circolare Inps, su conforme parere del Ministero del Lavoro, che non vi sono “vuoti” di copertura di cassa integrazione per la settimana dal 29 marzo al 4 aprile 2021.

Infatti, la Legge di Bilancio riconosce 12 settimane di “Cig Covid” per il periodo 1 gennaio – 31 marzo 2021 e il successivo DL Sostegni riconosce ulteriori 13 settimane nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2021.

Il primo giorno lavorativo dell'anno 2021 è stato il 4 gennaio e le 12 settimane decorrenti dal 4 gennaio terminano il 28 marzo 2021.

Dunque, nella prossima circolare in corso di emanazione da parte di Inps verrà chiarito, con parere conforme del Ministero del lavoro, che le 13 settimane del DL sostegni comprendono i periodi decorrenti dalla settimana in cui è collocato il 1° aprile.

Ciò significa che sono coperti dalla "Cig Covid" del DL Sostegni anche i giorni lavorativi del 29, 30 e 31 marzo 2021.

Non risultano pertanto periodi di scopertura per i lavoratori, salvo per coloro che hanno fatto ricorso alla CIG sabato 2 gennaio 2021 per i quali le settimane di "Cig Covid" terminavano il 27 marzo 2021 per tornare a decorrere dal 29 marzo 2021.

Contributi a fondo perduto del Decreto Sostegni. Più di 600mila le istanze già in pagamento per un totale di quasi due miliardi di euro

Sono partiti gli ordinativi di pagamento delle prime 600mila istanze presentate sulla piattaforma dell'Agenzia delle Entrate per un importo complessivo di 1.907.992.796 euro a favore delle imprese destinatarie dei sostegni che hanno presentato la domanda entro la mezzanotte del 5 aprile 2021. I contribuenti coinvolti vedranno accreditarsi le somme direttamente sul conto corrente indicato nella domanda oppure potranno usare l'importo riconosciuto in compensazione. Dal 30 marzo, giorno dell'apertura del canale telematico dell'Agenzia delle Entrate, ad oggi sono circa un milione le domande del contributo a fondo perduto inviate con l'apposita piattaforma informatica delle Entrate gestita con il partner tecnologico Sogei.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 7 del 2021

In questo numero:

- l'analisi normativa delle misure fiscali contenute negli articoli 4 e 5 del Decreto "Sostegni", in materia di sospensioni, proroghe e cancellazione di imposte e sanzioni;
- il testo del decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41, coordinato con le norme richiamate o modificate;
- i provvedimenti con le modalità e termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.

Le indennità una tantum di 2.400 euro e la semplificazione per l'accesso alla NASpI ai sensi del Decreto Sostegni

Con il Messaggio n. 1275 del 25 marzo 2021, l'INPS ha fornito le prime indicazioni in merito alle indennità una tantum e onnicomprensive, nonché alla semplificazione dei requisiti di accesso all'indennità di disoccupazione NASpI, come introdotte dal Decreto Sostegni (D.L. 22 marzo 2021, n. 41).

Decreto Sostegni: nuove istruzioni sui trattamenti CIGO, CIGD, ASO, CISOA legati all'emergenza pandemica

Con il messaggio n. 1297 del 26 marzo 2021, l'INPS ha fornito indicazioni sulle domande di Cassa integrazione ordinaria (CIGO), Cassa integrazione in deroga (CIGD), Assegno ordinario (ASO) e Cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) connessi all'emergenza pandemica, alla luce del Decreto Sostegni (D.L. 22 marzo 2021, n. 41).

In particolare, il messaggio chiarisce che:

la CIGO potrà essere richiesta, senza versamento di contributo addizionale, per una durata massima di 13 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021. Le suddette 13 settimane si aggiungono alle 12 settimane previste dalla Legge di Bilancio 2021, per un totale complessivo di 25 settimane. Peraltro, anche le imprese che, alla data del 23 marzo 2021, hanno in corso un trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), sospeso a causa dell'emergenza epidemiologica, possono accedere alle 13 settimane di CIGO di cui al Decreto Sostegni, per periodi dal 1° aprile al 30 giugno 2021, se appartenenti ai settori che ne hanno diritto;

la CIGD e l'ASO potranno essere richiesti, senza versamento di contributo addizionale, per una durata massima di 28 settimane nel periodo tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021. Anche tali misure si aggiungono a quelle già disposte dalla Legge di Bilancio 2021, per un totale complessivo di 40 settimane.

Contributi a fondo perduto. Aperto il canale online per trasmettere le istanze

Su input del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, è ora aperto il canale sul portale Fatture e corrispettivi per l'invio delle richieste per il contributo a fondo perduto previsto dal Decreto legge n. 41/2021 (DL Sostegni). Da oggi fino al 28 maggio i contribuenti interessati potranno presentare la loro domanda mediante il desktop telematico o trasmettendo online, tramite il servizio web presente sul portale Fatture e Corrispettivi, l'apposito modello disponibile sul sito dell'Agenzia. È possibile utilizzare le credenziali Spid, Cie o Cns o quelle rilasciate dall'Agenzia. Possibile anche l'invio tramite gli intermediari delegati per il Cassetto fiscale o per il servizio di consultazione delle fatture elettroniche o specificatamente incaricati per la richiesta di contributo. (Così, comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 30 marzo 2021)

Contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Sostegni. Istruzioni per i

soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019

Pubblicato il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, prot. n. 82454/2021 del 29 marzo 2021 che apporta una modifica al punto 2.4 – seconda alinea – del precedente Provvedimento del 23 marzo 2021 avente ad oggetto «Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2021».

La modifica è funzionale ad evitare equivoci e interpretare correttamente le modalità di determinazione del valore del contributo a fondo perduto (articolo 1, D.L. n.41/2021) per i soggetti "start up", che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1°gennaio 2019.

In particolare, si chiarisce che per i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo a fondo perduto spetta a prescindere dalla circostanza che essi abbiano registrato un calo del 30 per cento della media mensile del fatturato del 2020 rispetto alla corrispondente media del 2019.

Ai fini, poi, della quantificazione del contributo, per detti soggetti la percentuale di calo indennizzabile è applicata al calo della media mensile di fatturato calcolata per i soli mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.

Decreto Sostegni: le novità in materia di lavoro

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni) recante: «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19».

Il provvedimento urgente prevede numerose misure a sostegno di lavoratori e imprese finalizzate a fronteggiare le difficoltà collegate all'emergenza epidemiologica.

Requisiti di accesso alla NASpI e indennità una tantum e onnicomprensiva a lavoratori autonomi e stagionali: prime indicazioni Inps

Il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, cd. Decreto "Sostegni", ha previsto ulteriori misure di sostegno, sia attraverso la previsione di apposite indennità una tantum e onnicomprensive in favore di alcune categorie di lavoratori sia attraverso la semplificazione dei requisiti di accesso all'indennità di disoccupazione NASpI fino alla data del 31 dicembre 2021. L'Inps con messaggio n. 1275 del 25 marzo 2021 fornisce alcune

prime informazioni in ordine alle predette prestazioni, in attesa che siano completati gli approfondimenti e i dettagli tecnici necessari per la pubblicazione della circolare attuativa e per l'adeguamento delle procedure informatiche.